



REPERTORIO N.....

COMUNE DI POSTUA

PROVINCIA DI VERCELLI

**CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO**

Tra i signori Don Guido Galfione nato a Pray il 25/01/1940, residente Postua Via Cappella,4 CF GLFGDU40A25G974K, Parroco della Parrocchia Beata Vergine Assunta, con sede in Postua , via Roma n. 2 CF 82006070021 (di seguito comodante), e il Comune di Postua, con sede in Postua in Via Capella, 2 C.F. 82001530029 in persona del Responsabile del Servizio Tecnico Sig. RASINO Geom. Giovanni, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 22/07/1971, residente in Serravalle Sesia Via Giuseppe Torchio n.10 CF RSNGNN71L22G812P a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ( di seguito comodatario), giusta delibera G.C. n. del , si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, l' appezzamento di terreno censito al Fg. 15 mappalie 437 (il tutto in seguito richiamato come "parco giochi dei bambini"), sito in Via Roma per adibirlo a parco giochi dei bambini.
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in anni venti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il comodatario alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del terreno in oggetto al comodante, fatto salvo accordo di rinnovo fra le parti.
- 3) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.




- 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visitato il terreno e averne accertato l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.
- 5) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto. E' inoltre vietato al comodatario di servirsi del terreno per uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto comodante di richiedere l'immediato rilascio del terreno, oltre al risarcimento del danno.
- 6) L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
- 7) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto. A tal fine il comodatario dovrà procedere alla stipula di idonea polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'uso dell'immobile oggetto del presente atto;
- 8) Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni.

*2 Galpan*

- 9) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto sono valide ed efficaci tra le parti ;
- 10) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
- 11) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente approvata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
- 12) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Vercelli.

Postula li .....

IL COMODANTE



IL COMODATARIO

\_\_\_\_\_

Visto per la repertoriazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_